

Finanziamento Fondo Vittime dell'Amianto – Ulteriori chiarimenti

In merito alle richieste pervenute di ulteriori delucidazioni sull'applicazione dell'addizionale per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto relativamente alle modalità di calcolo dell'addizionale ed alla sua eventuale compatibilità con il regime degli sgravi ex legge 30/98, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Calcolo dell'addizionale

L'aliquota aggiuntiva (0,03 per il 2008 e il 2009) per il finanziamento del Fondo opera, conformemente a quanto avviene per tutte le addizionali della gestione assicurativa marittimi, direttamente sugli imponibili retributivi (ad es. addizionale maggiori rischi palombari e sommozzatori, atti di guerra e pirateria, ecc.), sommandosi all'aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario.

L'Istituto, pertanto, ha provveduto, come indicato nella lettera di accompagnamento della richiesta di pagamento, ad applicare l'addizionale sugli imponibili retributivi dichiarati in sede di autoliquidazione, calcolando così la misura dell'onere a carico di ogni singola posizione assicurativa.

L'aliquota aggiuntiva dello 0,03 è stata determinata in ragione della misura del gettito che è necessario garantire al Fondo, secondo quanto è stato stabilito dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed in base alle consuete modalità operative previste per il calcolo delle addizionali nella gestione assicurativa marittimi.

Una modalità operativa differente avrebbe comportato, per garantire lo stesso gettito, una diversa misura dell'addizionale in questione.

Compatibilità dell'addizionale con il regime degli sgravi

In merito alla compatibilità del premio aggiuntivo con il regime degli sgravi e quindi con la possibilità del ribaltamento totale o parziale dell'onere a carico della fiscalità generale, si precisa che la norma istitutiva del Fondo, così come la natura del contributo richiesto per il suo finanziamento, ha carattere speciale rispetto alla normativa generale di cui alla legge 30/98 e, in particolare, alle finalità della fiscalizzazione degli oneri contributivi e assicurativi.

Una interpretazione diversa porterebbe, infatti, il finanziamento del Fondo, per il settore marittimo, totalmente a carico dello Stato, laddove l'art. 1, comma 244, della legge finanziaria 2008 dispone testualmente che il finanziamento del Fondo deve gravare per un quarto sulle imprese e per il restante sullo Stato.